

Consultation Paper ESMA Linee guida MiFID II: obblighi di governance del prodotto

Q1. Concordate con **l'elenco di categorie** che i produttori dovrebbero utilizzare quale base per definire il mercato target per i loro prodotti? In caso contrario, specificare quali modifiche andrebbero apportate all'elenco.

Rispetto all'elenco di categorie:

a) Il tipo di clienti a cui il prodotto è rivolto. Riteniamo che questa categoria rappresenti un primo step di base, che costituisce il fondamento di tutte le altre categorie. Con riferimento alla classificazione dei clienti ai sensi della MiFID II, crediamo che la distinzione cruciale sia tra clienti al dettaglio e non al dettaglio. Relativamente alle ulteriori descrizioni comunemente utilizzate nel mercato, evidenziamo che la classificazione dei clienti per mezzo di « categorie aggiuntive di uso comune nel rispettivo mercato » possa generare un rischio di confusione: la confrontabilità verrebbe ridotta poiché ciascuna impresa utilizzerebbe una propria classificazione. Una possibile soluzione, che assicurerebbe la confrontabilità e la chiarezza sia per gli operatori di mercato sia per i clienti, è immaginabile mediante il riferimento agli standard di clusterizzazione utilizzati a livello internazionale: high net worth individuals (HNWI), clienti affluent e mass market. Tale categorizzazione consentirebbe agli operatori di mercato di classificare i clienti in base alla loro situazione finanziaria, chiarendo agevolmente i tipi di servizi a cui essi possono accedere.

Le categorie b), c) e d) sono strettamente connesse tra loro. La categoria c) (la capacità di sostenere perdite) è definibile con l'utilizzo di una misura tecnica del rischio di downside (ad es., *Ulcer Index*). Rispetto alla categoria d), evidenziamo che la "tolleranza al rischio" è da intendersi quale attitudine al rischio del cliente: in tal senso, la tolleranza al rischio richiede un focus sul cliente e non dovrebbe essere confusa con il profilo di rischio/rendimento del prodotto. Maggiore chiarezza è altresì necessaria per garantire la coerenza tra l'indicatore di rischio sintetico di cui al Regolamento KID-PRIIP e la classificazione, di uso comune nel mercato, basata sulle attitudini al rischio (si consideri, al riguardo, il tema della profilatura del cliente in base alle valutazioni di appropriatezza e di adeguatezza richieste dalla MiFID II). Da un lato, il Regolamento KID-PRIIP richiede di classificare il prodotto su una scala da 1 a 7, con ciascuna classe che corrisponde a un livello di rischio che va da "molto basso" a "molto alto". Dall'altro lato, la classificazione comunemente usata nel mercato è basata su cinque tipi di portafoglio (stabile/prudente, conservativo, bilanciato, accrescitivo e dinamico/speculativo). A tal riguardo, sussiste un problema di coerenza: il Regolamento KID-PRIIP prevede sette classi di rischio, mentre nel mercato tipicamente si usano cinque tipi di portafoglio: un'indicazione chiara e precisa, da parte del regolatore, è dunque necessaria per chiarire come le classi di rischio dovrebbero essere declinate in termini di tipi di portafoglio. Tale indicazione sarebbe altresì utile per i consulenti finanziari, in considerazione del loro ruolo di assistenza verso i clienti nel comprendere la loro attitudine al rischio e nel portare alla scelta di prodotti adeguati.



Quanto alla categoria f) (bisogni dei clienti) non concordiamo con la distinzione tra bisogni "specifici" e "generici": piuttosto, proponiamo una distinzione tra i bisogni di "natura tecnica" (riferiti alle caratteristiche e al contenuto del prodotto) e i bisogni relativi alla sfera personale dell'individuo (ad es., età, famiglia ...). In ogni caso, il focus dovrebbe essere sui clienti e sui loro bisogni.

Q2. Concordate con l'approccio proposto su come tenere conto della **natura dei prodotti**? In caso contrario, specificare quali modifiche andrebbero apportate.

Con riferimento alla natura del prodotto, conveniamo con il par. 17, p. 7, del *Consultation Paper* (« *Per i prodotti più complessi, quali i CFD o i prodotti strutturati con profili di rendimento complessi, il mercato target dovrebbe essere identificato a un livello di maggior dettaglio.* ») e menzioniamo anche il considerando n. 19 della direttiva MiFID II di secondo livello, il quale chiarisce che « *per i prodotti più complessi come gli strumenti di «bail-in» o per i prodotti meno comuni il mercato di riferimento dovrebbe essere individuato con maggiore cura* ». Entrambe queste previsioni confermano la necessità di escludere il regime di *execution-only*: ossia, per questi prodotti bisogna sempre richiedere la valutazione di appropriatezza o di adeguatezza.

Più in generale, crediamo che non ci sia una vera e propria necessità di un regime di *execution-only* rispetto alle vendite *online*: un questionario MiFID volto a valutare le conoscenze ed esperienze dell'investitore (valutazione di appropriatezza) può essere agevolmente preparato e presentato utilizzando un modulo *online*. Detto altrimenti, l'obbligo di valutazione di appropriatezza per tutte le vendite *online* è una soluzione desiderabile, in quanto assicura una maggiore tutela degli investitori ed è anche di facile implementazione. Al tempo stesso, crediamo che gli strumenti *online* per la valutazione di appropriatezza dovrebbero essere progettati per evitare il rischio di una sorta di auto-profilatura da parte dell'utente che, per tentativi, potrebbe completare la procedura automatizzata, finalizzata a ottenere uno specifico prodotto, senza un'effettiva valutazione dell'appropriatezza della scelta.

Inoltre, proponiamo di emendare il par. 18, p. 24, del Consultation Paper come segue:

« ... l'identificazione del mercato target dovrebbe considerare le caratteristiche dei prodotti, compresi la complessità (includendo strutture di costo e commissioni), i profili di rischiorendimento Θ e di liquidità, Θ e il carattere innovativo del prodotto ». Tale modifica è volta a chiarire che queste caratteristiche dovrebbero essere considerate in modo cumulativo (e non quali alternative).

Q3. Convenite con il metodo proposto per l'identificazione del mercato target da parte del distributore?

Rispetto all'elenco di categorie che i distributori dovrebbero utilizzare quale base per la definizione del mercato target, si veda la nostra risposta alla Q1.



Rispetto all'affermazione conclusiva di cui al par. 26, p. 25, del *Consultation Paper* (« ... il distributore potrebbe decidere che alcuni prodotti non complessi, che potenzialmente potrebbero essere offerti in modalità execution only, siano offerti solo in regime di appropriatezza o adeguatezza, per garantire una maggiore protezione dei clienti »), segnaliamo che in Italia la regolazione di riferimento esclude il regime di execution-only per i prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione: cfr. il Regolamento Intermediari Consob, il cui art. 87 non applica le disposizioni in tema di execution-only (artt. 43 e 44) ai prodotti finanziari assicurativi. Detto altrimenti, per questi prodotti la valutazione di appropriatezza o di adeguatezza MiFID II è sempre richiesta, garantendo così un efficace livello di tutela degli investitori.

Non concordiamo con il par. 42, p. 29, del *Consultation Paper*: se si riconosce che « *la tutela del cliente decresce quando l'informazione disponibile non è sufficiente ad assicurare una valutazione completa del mercato target* », non possiamo accettare che i distributori possano decidere di « *lasciare che i clienti operino senza consulenza, dopo averli avvertiti che il distributore stesso non è nella posizione di valutare la completa compatibilità di tali prodotti* ». Riteniamo che una siffatta avvertenza non sia sufficiente: la soluzione ipotizzata è infatti estremamente pericolosa per la tutela degli investitori, in quanto porterebbe alla distribuzione di prodotti non compatibili con i bisogni, le caratteristiche e gli obiettivi dei clienti.

Infine, conveniamo con il par. 48, p. 30, del *Consultation Paper*. Infatti, secondo il considerando n. 20 della direttiva MiFID II di secondo livello « *i distributori dovrebbero informare periodicamente i produttori in merito alla loro esperienza con i prodotti. Anche se i distributori non dovrebbero essere tenuti a segnalare ogni vendita ai produttori, essi dovrebbero fornire i dati necessari affinché il produttore possa esaminare il prodotto e controllare che permanga coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento definiti dal produttore. ». Sulla base del considerando n. 20, il par. 48 del <i>Consultation Paper* chiarisce che « *Queste informazioni possono essere in forma aggregata e non occorre che siano su base "strumento per strumento" né "vendita per vendita"*. » : consideriamo che questo chiarimento realizzi un efficace equilibrio tra un efficiente funzionamento degli obblighi di *governance* del prodotto e la necessità di evitare ai distributori oneri amministrativi superflui o potenziali rischi rispetto alla privacy dell'investitore.

Q4. Concordate con l'approccio suggerito rispetto agli aspetti concernenti la copertura (*hedging*) e la diversificazione di portafoglio?

Il par. 34, pp. 10-11, del *Consultation Paper* omette un aspetto fondamentale: in aggiunta alle situazioni in cui i clienti hanno già un'adeguata conoscenza e comprensione del prodotto ("conoscenza *ex ante*" o "in entrata"), lo stesso prodotto (un Interest Rate Swap, nell'esempio) può essere considerato ai fini della distribuzione a clienti i cui bisogni possono essere soddisfatti proprio grazie a questo prodotto, anche se i clienti non hanno, all'inizio, conoscenza dello stesso. In questa situazione, il ruolo dei consulenti finanziari riveste notevole importanza: spetta al consulente comprendere i bisogni del cliente, identificare il prodotto adegua-



to/appropriato e aiutare l'investitore a capire il prodotto (in questo caso, dunque, la necessaria conoscenza del prodotto è acquisita *nel corso dell'interazione* con il consulente finanziario). Rispetto all'esempio di cui ai parr. 31-32, p. 10, chiediamo a ESMA di confermare la seguente interpretazione: i "doveri di diligenza" di cui al par. 32 non competono, di per sé, al solo consulente finanziario, in quanto sono riferiti, in prima battuta, al distributore e al produttore. Questa interpretazione è confermata dalla quinta frase del par. 32 (« *Inoltre, le imprese dovrebbero evitare di distribuire prodotti ... nei casi in cui ...* »), nel senso che la necessità di evitare di distribuire "tali" prodotti è riferita all'impresa nel suo complesso (e non al singolo consulente finanziario).

Q5. Ritenete necessarie ulteriori indicazioni su come i distributori dovrebbero applicare gli obblighi di *governance* del prodotto per i prodotti realizzati da entità non rientranti nell'ambito di applicazione della MiFID II?

No, non sono necessarie. Le indicazioni fornite nel *Consultation Paper* sono chiare ed esaustive.

Q6. Convenite con l'approccio proposto per l'identificazione del mercato target in "negativo"?

In via generale concordiamo con l'approccio "bianco & nero" proposto, anche se riteniamo che l'idea di definire un'area "grigia" (ossia, un'area tra il mercato target definito in positivo – bianco e il mercato target definito in negativo – nero) dovrebbe essere abbandonata o, quanto meno, attentamente rivista. La tutela degli investitori richiede chiarezza: l'idea di un'area grigia di clienti (che non ricadono né nel mercato target positivo, né in quello negativo) è difficile da immaginare e, soprattutto, potrebbe comportare il rischio di *mis-selling*.

Q8. Avete altri commenti o suggerimenti rispetto alle Linee guida?

Concordiamo con il par. 21, p. 8, del *Consultation Paper*: « nel mercato target occorrerebbe specificare se certi canali di acquisto possono o meno essere appropriati per proteggere i clienti dagli acquisti precipitosi ». In tal senso, crediamo che sia i produttori che i distributori debbano tenere presente che i clienti non sono affatto protetti nel caso di vendite online in regime di execution only (par. 40, p. 28, del *Consultation Paper*). In tal senso, riteniamo che le vendite senza consulenza andrebbero limitate ai prodotti più semplici, di uso più comune e facili da comprendere.

Segnaliamo il potenziale pericolo legato alla situazione esposta nel par. 46, p. 29, del Consultation Paper (« Ad es., se il produttore ritiene che un dato prodotto, a motivo delle sue caratteristiche specifiche, dovrebbe essere offerto attraverso la prestazione di un servizio di consulenza, il distributore potrebbe comunque rendere disponibile, a uno specifico segmento di clientela, tale prodotto mediante servizi esecutivi »): la situazione riportata nel par. 46 sembra



infatti contraddire l'affermazione di cui al par. 38 (« In particolare, i servizi di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli consentono un livello più elevato di tutela dell'investitore (attraverso l'applicazione della valutazione di adeguatezza), rispetto ad altri servizi prestati in regime di appropriatezza o di execution only »). Vale a dire, qualora il produttore ritenga che il prodotto dovrebbe essere offerto ai clienti mediante la prestazione di consulenza in materia di investimenti, il distributore non dovrebbe passare a forme di vendita senza consulenza, pena il sacrificio dell'obiettivo di « aumentare il livello di tutela degli investitori » che è alla base di tutti gli obblighi di product governance (par. 1, p. 4, del Consultation Paper).

Il medesimo ragionamento si applica al Caso studio n. 2 – mercato target di un deposito strutturato (p. 39 del *Consultation Paper « Alla luce dell'analisi del mercato target, il prodotto può essere promosso con o senza consulenza, senza altri requisiti o limitazioni per i distributori »*). L'obiettivo di « aumentare il livello di tutela degli investitori » può essere meglio servito attraverso la prestazione di consulenza in materia di investimenti, in modo crescente proporzionalmente alla complessità del prodotto: da questo punto di vista, le vendite senza consulenza dovrebbero essere consentite, ma non dovrebbero essere considerate come un equivalente delle vendite assistite da consulenza.